

A wide-angle photograph of a modern Euronext trading floor. The room is filled with traders seated at long desks equipped with multiple computer monitors. Large windows on the right side offer a view of the outdoors. A prominent curved banner at the top of the room displays the Euronext logo and name. A semi-transparent teal banner is overlaid across the middle of the image, containing the title text.

Assemblee 2023: la gestione degli adempimenti pre- e post-assembleari

SHRD II

Le regole europee in materia di trasmissione dei flussi informativi e il recepimento nel quadro normativo domestico



SHRD II – Principali interventi

La **Direttiva (UE) 2017/828 – c.d. Shareholder Rights Directive 2 (“SHRD 2”)** – ha introdotto, tra le altre, norme di armonizzazione minima volte ad agevolare il coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e l’esercizio dei diritti degli stessi.

Trasmissione delle informazioni Articolo 3-ter SRD 2

- regola la trasmissione obbligatoria, standardizzata e tempestiva, tra società e azionisti delle **informazioni strumentali** all’esercizio dei diritti conferiti dalle azioni attraverso la catena di detenzione dei titoli, veicolando tali informazioni tra gli intermediari.

Agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista Articolo 3-quarter SRD 2

- pone in capo agli intermediari obblighi finalizzati ad agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti, adottando le misure necessarie a:
 - i. consentire **l’esercizio diretto** da parte dei medesimi azionisti ovvero a dare **esecuzione alle istruzioni** dagli stessi ricevute;
 - ii. garantire la ricezione di una **conferma dell’esercizio del voto elettronico** e, previa richiesta dei soci, una **conferma della registrazione e del conteggio del voto** dell’azionista.

SHRD II – Principali interventi

Il **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212** specifica inoltre:

- (i) le informazioni trasmesse dagli intermediari le quali devono essere conformi a **formati standardizzati**;
- (ii) la **lingua** e i termini entro i quali devono essere trasmesse le informazioni;
- (iii) i requisiti tecnici di trasmissione delle informazioni mediante **mezzi telematici e machine readable** che consentono **interoperabilità** e che si basano su norme come ISO o una metodologia compatibile.

Con **riferimento specifico all'assemblea** sono previsti requisiti minimi riguardanti i formati e il contenuto:

- (i) dell'**avviso di convocazione**;
- (ii) della **conferma di legittimazione** dell'azionista, che deve essere rilasciata dall'ultimo intermediario su richiesta dell'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista;
- (iii) dell'**avviso di partecipazione** all'emittente per consentire all'azionista di esercitare esso stesso i propri diritti o di nominare un soggetto terzo che li eserciti su esplicita autorizzazione ed istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo;
- (iv) della **conferma della ricezione elettronica dei voti**;
- (v) della **conferma della registrazione e conteggio dei voti**.

Disciplina nazionale: TUF

Ai fini della trasposizione nel sistema giuridico nazionale delle previsioni contenute nella SRD II, il **d.lgs. 10 maggio 2019 n. 49** di recepimento ha modificato, tra l'altro, il **Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ("TUF")**. Più precisamente:

Art. 125- quater TUF

- È previsto che **la società trasmetta ai depositari centrali** i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, i moduli utilizzabili per il voto per delega o per corrispondenza, le informazioni sull'ammontare e la composizione del capitale sociale, anche tramite la pubblicazione delle stesse sul **sito internet**.

Art. 82 TUF

- Il nuovo comma 4-bis nell'art. 82 del TUF, attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, deleghe regolamentari al fine di disciplinare, tra l'altro, le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e per l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti in linea con le norme della SRD II e al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob

In esecuzione di tali deleghe regolamentari conferite dal Decreto, la Consob, a seguito di una consultazione svolta congiuntamente con Banca d'Italia, ha operato una complessiva revisione delle disposizioni del **Provvedimento Unico sul Post-trading** in materia di trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.

Le novità introdotte riguardano:

- a) gli **obblighi di trasmissione delle informazioni**, necessarie per l'esercizio dei diritti, dagli emittenti fino all'azionista per il tramite degli intermediari lungo la catena di detenzione e
- b) le modalità per l'invio tramite la catena degli intermediari della **conferma di ricezione del voto elettronico**.

Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob

Nuovo Articolo 40-bis detta la disciplina della trasmissione delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti degli azionisti:

- con riferimento all'evento assembleare [comma 2, lett. a)], si prevede l'obbligo per l'emittente di **notificare l'avviso di convocazione al depositario centrale**, inviando le informazioni indicate nel formato standardizzato della Tabella 3 del Regolamento 2018/1212, comprese le informazioni indicate nelle rubriche D, E e F della medesima Tabella (concernenti le proposte di deliberazione all'o.d.g., le modalità di partecipazione all'assemblea nonché termini e modalità di esercizio di altre prerogative dei soci relative all'assemblea);
- con riferimento agli altri eventi societari si prevede l'obbligo per l'emittente di notificare al **depositario centrale e agli intermediari la pubblicazione delle informazioni** inviando una comunicazione secondo il formato e i contenuti della Tabella 8 del Regolamento comunitario.

Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob

Modifiche all'Articolo 41

È stato integrato il contenuto delle comunicazioni e certificazioni attestanti la **legittimazione alla partecipazione** in assemblea e all'esercizio dei diritti.

Se lo statuto consente **l'espressione del voto in via elettronica** tramite la catena degli intermediari, il soggetto legittimato al voto può **trasmettere anche le istruzioni di voto** secondo quanto specificato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

Qualora la comunicazione per l'intervento e per l'esercizio del voto in assemblea contenga anche le istruzioni di voto del soggetto legittimato a esercitarli, **l'emittente conferma la ricezione delle informazioni relative ai voti** all'intermediario partecipante al depositario centrale.

L'intermediario partecipante al depositario centrale trasmette tale conferma lungo la **catena di intermediazione**. L'ultimo intermediario trasmette la medesima conferma al soggetto che ha espresso il voto.

Provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob

In linea con quanto già previsto per l'identificazione degli azionisti, è stata estesa la possibilità per gli emittenti di poter ricevere la comunicazione da parte del **depositario centrale** dei dati relativi **ai saldi degli strumenti finanziari registrati** presso gli intermediari partecipanti al depositario centrale, in quanto ritenuta particolarmente utile agli emittenti per gestire le diverse *corporate actions* (nuovo art. 48-bis PU).

Art. 48-bis (Invio dei saldi del depositario centrale agli emittenti)

1. Gli emittenti, al fine della gestione degli eventi societari, possono richiedere al depositario centrale i dati identificativi degli intermediari partecipanti al depositario centrale nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari da essi emessi, unitamente al numero degli strumenti finanziari registrati nei predetti conti.

Le segnalazioni previste dall'articolo 48-bis sono effettuate dai depositari centrali **entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta** effettuata ai sensi del medesimo articolo.



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at www.euronext.com/terms-use

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.